



2841



COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

Prot. 20140030936 del 16-09-2014

Uff. carico POLIZIA MUNICIPALE

P

Cat 8

Class 7

CITTA' DI GALATINA

Provincia di Lecce

Direzione Polizia Municipale S.U.A.P. e Protezione Civile

Prot. n.

Ordinanza Sindacale n. 49

OGGETTO: D.M. 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186 – Interventi del Sindaco.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Galatina è divenuta ormai meta abituale di giovani frequentatori notturni di locali ed esercizi pubblici;
- tale frequenza in tutti i periodi dell'anno, in particolare nei giorni di venerdì e sabato nelle ore serali-notturne, comporta che con continuità scaturiscano situazioni di disagio per i residenti nel centro storico, a causa di episodi di maleducazione e di inciviltà nei confronti di luoghi, cose e persone da parte di alcuni avventori;

CONSIDERATO che da tempo diversi cittadini lamentano, con segnalazioni verbali e scritte, il verificarsi di episodi di imbrattamento del suolo pubblico, di disturbo della quiete pubblica, di danneggiamento di beni pubblici e privati, soprattutto a seguito del consumo di alimenti e di bevande alcoliche, anche al di fuori dei locali di somministrazione e vendita presenti in zona;

ATTESO che i controlli della Polizia Municipale hanno evidenziato che tale fenomeno si verifica in particolare in alcune strade del centro storico quali via Cavazza, via Buozzi, corso Garibaldi, via Cavoti, via Orazio Congedo, via Chiura, via Mory, via Siciliani e piazza San Pietro, divenute nelle ore notturne luogo di frequentazione e riunione di persone;

RILEVATO, altresì, che detto fenomeno genera un forte stato di disagio per i residenti e i cittadini e si traduce in uno scadimento del decoro e della qualità urbana;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure idonee ad impedire e limitare gli atti di inciviltà, di maleducazione e di vandalismo lesivi della dignità del luogo e del senso civico della cittadinanza;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186, "*incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*" che recita:

Art. 1

Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 2

Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbaneomissis.....*
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobiliomissis.....*
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;*
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.*

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Lecce ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

VISTI

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

la Legge 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

Al fine di tutelare il centro storico ed in particolare via Cavazza, via Buozzi, corso Garibaldi, via Cavoti, via Orazio Congedo, via Chiura, via Mory, via Siciliani e piazza San Pietro da atti di inciviltà, maleducazione e vandalismo lesivi della dignità dei luoghi e del senso civico, **il divieto** nelle suddette strade di:

- Bivaccare ed intrattenersi per gridare, schiamazzare, ascoltare musica ad alto volume e disturbare la quiete ed il riposo dei residenti;
- Indugiare con bicchieri e qualsiasi oggetto adibito alla consumazione di cibi e bevande;
- Sostare in gruppo sui gradini delle abitazioni private;
- Avere comportamenti contrari al pubblico decoro;
- Arrecare danni alle abitazioni private.

La presente ordinanza rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2014.

I trasgressori saranno sanzionati a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, con una sanzione compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 ferma restando l'eventuale applicazione di quanto previsto da specifiche disposizioni penali.

La presente, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, viene trasmessa in copia all'Ufficio stampa per la massima divulgazione, anche mediante affissione di appositi cartelli e manifesti murali, e notificata, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, al Commissariato di P.S. Galatina, al Comando Stazione CC. Galatina, al Comando Polizia Municipale Galatina.

INFORMA

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R della Puglia oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, (data protocollo)


IL SINDACO
(Dott. Cosimo Montagna)